

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA DI PROPRIETA' COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

Articolo 1

Finalità

Le attività e le finalità perseguite nell'uso della palestra scolastica comunale sita nel plesso scolastico "T. Piaggio – G. Vicini" e dei servizi e delle attrezzature fisse della scuola, saranno improntate all'educazione culturale, sportiva e ricreativa dei cittadini, estesa a tutte le fasce d'età ed a tutte le classi sociali.

La predetta palestra è destinata ai sensi dell'art. 89 della L. 297/1994 in via prioritaria all'uso scolastico; fatte salve le esigenze didattiche, può essere concessa a terzi secondo le modalità previste nel presente Regolamento.

L'uso della palestra scolastica in orario extrascolastico è concesso esclusivamente per scopi inerenti ad usi sportivi e/o ricreativi, come indicati al successivo articolo 7, ossia:

- a. preparazione atletica;
- b. campionati ed attività federali e di lega e tornei amatoriali;
- c. manifestazioni sportive limitate nel tempo ed occasionali;
- d. attività sportivo- ricreative,
- e. attività educative;
- f. manifestazioni sportive-ricreative

purchè compatibili con la destinazione d'uso e le certificazioni previste dalle norme di sicurezza della struttura ed esercitati nel pieno rispetto delle condizioni di utilizzo di cui al presente Regolamento.

Articolo 2

Disponibilità impianto

L'Amministrazione Comunale tramite il Responsabile dell'Area Amministrativa, stipula con l'Istituto Comprensivo, rappresentato dal Dirigente Scolastico, una **convenzione** per l'uso della palestra scolastica comunale, dei servizi igienici annessi e delle attrezzature scolastiche, in conformità dell'**allegato "A"** del presente regolamento.

Articolo 3

Domande – Documentazione

Istanze per uso prolungato dell'impianto.

Le Società Sportive, le Associazioni, le Federazioni, gli Enti di promozione sportiva ed i Gruppi di Cittadini organizzati non aventi scopo di lucro, che intendono ottenere l'uso della palestra scolastica comunale, sono tenuti a presentare ogni anno, entro il 15 giugno (salvo il corrente anno di adozione), domanda scritta al Sindaco.

La domanda, in carta semplice, deve essere compilata in conformità all'**allegato "B"** del presente Regolamento e corredata della seguente documentazione richiesta dallo stesso allegato:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale per le Società regolarmente riconosciute, o dichiarazioni di intenti da perseguire per i privati non riuniti sotto forma di società;
- b) copia statuto sociale;
- c) relazione attività sportiva anno precedente;
- d) documentazione CONI o LEGA comprovante attività svolta anno precedente.

Nella domanda devono essere indicati:

- dati anagrafici e recapito del richiedente;
- natura e ragione sociale dell'Associazione/Ente/Federazione/ecc. rappresentato;
- motivi per cui si richiede la concessione;
- date ed orari di utilizzo dell'impianto;
- numero dei partecipanti ed eventuali altre notizie ritenute utili;
- copia contratto assicurativo personale o collettivo che copra tutti i partecipanti per l'uso della palestra per danni a persone e cose e per infortuni.

Solo successivamente all'accoglimento della domanda dovrà essere versata il deposito cauzionale previsto affinché si proceda alla sottoscrizione dell'atto di concessione d'uso.

Istanze per manifestazioni occasionali.

La domanda per iniziative o manifestazioni occasionali deve essere presentata almeno 20 giorni prima della loro effettuazione e, solo successivamente al regolare accoglimento, dovrà essere versata la cauzione prevista prima della data dell'evento affinché si completi la pratica e si attivi la concessione.

Anche per questi utilizzi occasionali valgono le condizioni di cui agli art. 7 e 8 del presente Regolamento, per eventuali danni arrecati ed in merito alla pulizia dei locali utilizzati (palestra, servizi igienici, spogliatoio)

Articolo 4

Vaglio domande – Concessione d'uso

L'Amministrazione Comunale vaglia le domande in conformità con le procedure indicate al successivo articolo 5, delibera le assegnazioni tenendo presente l'orario di possibilità d'utilizzo della palestra e provvede al rilascio della formale concessione temporanea d'uso, in conformità allo schema **allegato "C"** al presente regolamento.

Il rilascio della concessione è subordinato alla verifica dei requisiti e della documentazione richiesta.

Le domande presentate oltre i termini, sono vagliate ed accolte salvo disponibilità.

Articolo 5

Criteri per l'assegnazione

Fatta salva la priorità delle istituzioni scolastiche, qualora si verifichi la concomitanza di più istanze verrà applicato il seguente ordine di precedenza:

1. Amministrazione Comunale di Zoagli;
2. attività patrocinate dal Comune di Zoagli;
3. tutte le realtà associative, senza fini di lucro, operanti nel territorio e che perseguano i fini di cui all'articolo 1;
4. Federazioni, Enti di promozione sportiva e Società aventi sede legale nel Comune di Zoagli affiliati al CONI;
5. Federazioni, Enti di promozione sportiva e Società affiliati al CONI aventi sede legale in Comuni diversi;
6. Associazioni, Enti, gruppi o Cooperative di promozione sportiva ricreativa;
7. gruppi amatoriali.

Il monte ore assegnato a ciascun soggetto sarà determinato a seconda delle disponibilità.

In caso di pluralità di richieste per l'utilizzo in una stessa fascia oraria l'assegnazione sarà effettuata dopo aver sentito contestualmente tutti i richiedenti e trovato tra loro un accordo.

Qualora l'accordo non fosse possibile, l'assegnazione verrà effettuata tenendo conto dei sub-criteri in ordine di priorità:

1. Corsi di avviamento allo sporto per bambini sotto gli 11 anni;
2. Corsi di avviamento per ragazzi tra i 12 e 14 anni;
3. Associazioni sportive locali che svolgono attività di preparazione ginnico sportiva ed agonistica;
4. Associazioni, gruppi, enti o privati che ne facciano richiesta per attività di carattere ginnico-sportive, non agonistiche;
5. Le associazioni, enti o privati per singole manifestazioni di carattere sportivo-ricreativo.

In caso di parità, prevarrà l'anzianità di affiliazione alla Federazione o all'Ente di promozione sportiva o, in mancanza, il numero di iscritti.

Le Società/Associazioni/ecc. che hanno svolto attività nell'anno precedente hanno la priorità rispetto a nuovi corsi e squadre, come pure quelli che svolgono un'attività continuativa negli anni hanno la precedenza rispetto alle Società/Associazioni/ecc. di nuova costituzione.

Articolo 6

Disponibilità palestra

La palestra scolastica potrà essere concessa con la seguente disponibilità:

- PERIODO SCOLASTICO (da settembre a giugno successivo compreso):
 - ✓ Tutti i giorni dalle ore 16.30 alle ore 22.00 compatibilmente con le attività scolastiche curricolari ed extracurricolari (tenendo conto che queste ultime potrebbero talora

protrarsi oltre le 16.30)

- PERIODO NON SCOLASTICO (luglio-agosto) :
 - ✓ Tutti i giorni dalle ore 08.00 alle ore 23.00

L'Amministrazione Comunale e l'Istituto Scolastico, dandone comunicazione con ragionevole anticipo, potranno disporre dell'impianto sportivo per proprie attività anche in orari non previsti, oltre gli extracurricolari già pianificati.

Articolo 7

Ripristino danni – Deposito cauzionale

L'utilizzo dell'impianto sportivo non può in ogni caso pregiudicare il buono stato dell'edificio e delle attrezzature e non può essere contrario ai fini propri di un edificio pubblico destinato a scopi formativi ed educativi.

L'assegnatario, prima della sottoscrizione dell'atto di concessione d'uso, è tenuto al versamento alla tesoreria comunale di un **deposito cauzionale**.

Per qualsiasi danno arrecato alle attrezzature ed agli impianti della palestra durante corsi, allenamenti e manifestazioni, l'onere relativo al ripristino o alla sostituzione a regola d'arte dell'oggetto danneggiato, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla verifica del danno, è a carico dell'assegnatario, pena interruzione della concessione ai sensi della lettera d. dell'art. 11 del presente Regolamento e trattenuta del deposito cauzionale.

Articolo 8

Divieti ed obblighi dell'assegnatario

Agli assegnatari è fatto assoluto divieto di svolgere nei locali un uso diverso da quello per cui è stata rilasciata la convenzione.

Potranno essere esposti, previa autorizzazione, cartelloni e manifesti finalizzati alla sponsorizzazione delle attività sportive svolte dalla società autorizzata purchè dalla stessa rimossi ed esportati dalla struttura a fine manifestazione.

E' vietato a chiunque installare all'interno o all'esterno della palestra scolastica comunale attrezzi fissi o in deposito che possano ridurre la disponibilità di spazio o creare intralcio al libero accesso, se non preventivamente concordato con l'Amministrazione Comunale.

L'uso dei locali deve corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione, ai termini di tempo ivi stabiliti.

Spetta ad ogni singolo assegnatario:

- la pulizia della palestra, dello spogliatoio, del servizio igienico tale da permettere l'accesso al successivo utente e/o agli alunni dell'Istituto Scolastico. La pulizia dei locali dovrà essere svolta in modo da assicurare la salvaguardia dell'igiene secondo la normativa sanitaria vigente;
- Provvedere in proprio al personale addetto alla custodia e alla pulizia;
- Restituire la palestra, al termine di ogni turno, nella completa funzionalità iniziale, con gli

- attrezzi usati riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio della lezione;
- Controllare che si rispetti sempre l'obbligo a chiunque abbia accesso alla palestra di calzare scarpe da ginnastica ben pulite, prive di tacchetti e con suola in gomma che non alteri la superficie del calpestio, o, in alternativa di indossare sovrascarpe;
 - All' assegnatario che termina l'attività per ultimo è fatto carico di controllare che le finestre e le porte siano chiuse e che le luci siano spente.

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse riscontrare, con proprio personale o su segnalazione del Direttore Didattico, la mancata pulizia della palestra da parte di un assegnatario, provvederà alla sospensione della concessione come riportato al successivo art. 11, lettera d. del presente Regolamento.

Articolo 9

Tariffe

L'utilizzo dei locali e delle attrezzature sportive comporta il versamento di una **tariffa oraria** a titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, manutenzione ordinaria.

La tariffa oraria dovuta all'Amministrazione Comunale e l'importo delle cauzioni vengono determinati da apposito tariffario deliberato dalla Giunta Comunale.

I pagamenti della tariffa devono essere effettuati:

- per concessioni ad uso prolungato: con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese di utilizzo,
- per le manifestazioni occasionali: all'inizio dell'utilizzo, prima della consegna delle chiavi, unitamente al versamento della cauzione.

Nel caso di mancato pagamento della somma dovuta, entro i termini stabiliti si provvederà alla sospensione della concessione.

Nessun recupero finanziario spetterà all' assegnatario in caso di mancata fruizione della palestra secondo il piano di utilizzazione presentato, ad eccezione di motivi di forza maggiore o imprevedibili.

Il Comune si riserva di concedere con atto di Giunta Comunale l'uso dell' impianto a titolo gratuito, quale forma di contributo, a favore delle Associazioni sportive che presentino un progetto sportivo avente come obiettivo lo sviluppo di iniziative che riguardino la salute, l'integrazione, l'educazione, il rispetto e/o favoriscano la promozione sportiva a livello locale, e che escluda lo scopo di lucro nell'attività svolta dagli utilizzatori dell'impianto.

Articolo 10

Responsabilità

L' assegnatario assume la responsabilità della custodia dei locali concessi per tutto il tempo in cui ne avrà l'uso, anche ai sensi dell'art. 2051 del codice civile.

In particolare l' assegnatario:

- assume in proprio, esonerando il Comune di Zoagli e l'Istituto Scolastico ogni responsabilità in ordine alla sicurezza, igiene e alla salvaguardia del patrimonio e delle attrezzature della palestra limitatamente all'orario di utilizzo;

- rilascia al Comune di Zoagli una dichiarazione liberatoria nella quale esenta da qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale l'Istituto Scolastico e l'Amministrazione Comunale per qualsiasi fatto avvenuto nei locali durante le ore in concessione.

Delle chiavi della struttura avuta in concessione d'uso risponde sempre e comunque il Presidente o legale rappresentante dell' Associazione/Società/Gruppo/ecc. assegnataria.

Articolo 11

Sospensione

L' impianto sportivo è affidato alla sorveglianza diretta del Comune di Zoagli e del Dirigente Scolastico; una volta riscontrate inadempienze da parte dell'assegnatario sull'uso della palestra scolastica comunale, il Responsabile del Servizio provvede alla:

- a. sospensione temporanea per n. 4 giornate di attività al primo accertamento;
- b. sospensione temporanea per n. 10 giornate di attività al secondo accertamento;
- c. revoca totale della concessione al terzo accertamento;
- d. revoca totale al primo accertamento per inadempienze o comportamenti di particolare gravità.

Inoltre la concessione può essere sospesa, in ogni momento, con congruo preavviso su richiesta motivata dell' Istituto Scolastico o dell' Ente comunale, in caso di necessità di utilizzo proprio dell'impianto o per proprie attività.

Articolo 12

Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati ogni disposizione, deliberato o convenzione che contrasti in materia con il presente regolamento.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa generale e specifica di regolamentazione delle attività sportive e dell'associazionismo sportivo e a quella civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Principale normativa di riferimento:

- Legge n. 517 del 04/08/1977
- Art. 139 comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 112 del 31/03/1998
- Art. 5 del D. Lgs. n. 233/1999
- Art. 90 punto 26 della Legge n. 289/2002
- Legge n. 23 del 11/01/1996
- Art. 89 del D. Lgs. n. 297 del 16/04/1994

- Art. 12 della Legge n. 517 del 04/08/1977
- Art. 38 del D.P.R. n. 616 del 24/07/1977
- Art. 6 del D.Lgs. n. 38 del 28/02/2021